

Attestato "A" al u. 2105
di raccolta

N. 44588 Repertorio

PROCURA SPECIALE

REPUBLICCA ITALIANA

L'anno duemilasedici, il giorno venti del mese di maggio.

20 - 05 - 2016

In Ispica, nel mio studio in via Scivoletto n.7

Avanti a me dr. Ettore MALTESE, Notaio in Ispica, iscritto presso il Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Ragusa e Modica,

è presente

- CALABRESE Giuseppe, nato ad Ispica il giorno 1 giugno 1937, nella qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante della società consortile a responsabilità limitata "CONSORZIO FONTEVERDE SOCIETA' CONSORTILE AGRICOLA A R.L.", con sede in Ispica in contrada Fontanazza sn, ove domicilio per la carica, codice fiscale, partita I.V.A. e numero d'iscrizione al registro delle imprese di Ragusa 01276630884, numero R.E.A. RG-107387, autorizzato a quanto infra giusta delibera del Consiglio di Amministrazione del 17-01-2014.

Detto componente, della cui identità personale io Notaio sono certo, mi chiede di ricevere il presente atto, mediante il quale dichiara di costituire procuratore speciale CALABRESE Carmelo, nato ad Ispica il 10 gennaio 1968 ed ivi residente in via Sulla n. 14, codice fiscale: CLB CML 68A10 E366B, affinché, in nome e per conto della società mandante, intervenga



all'atto costitutivo della società consortile a responsabilità limitata senza scopo di lucro, da denominarsi "Gruppo di Azione Locale Terra Barocca Società Consortile a Responsabilità Limitata", in sigla "Gal Terra Barocca", che avrà sede nel Comune di Modica, ed avrà lo scopo di promuovere l'avvio di nuove iniziative economiche e di favorire la valorizzazione delle risorse umane e materiali del territorio stimolando la collaborazione tra enti pubblici ed imprese individuali, società, enti ed associazioni private in generale, ed in particolare nelle aree individuate dal Piano di Sviluppo Rurale 2014-2020, quali facenti parte del Gal Terra Barocca, e delle attività ad essa connesse, e tutto quant'altro sarà concordato in sede di atto costitutivo. _____

All'uopo al nominato procuratore vengono conferite tutte le necessarie facoltà e così, oltre a quella di intervenire all'atto costitutivo di società, stabilire la sede sociale, l'oggetto sociale, eventualmente anche modificando e integrando quanto sopra riportato, stabilire ogni altra clausola relativa, convenire la durata, sottoscrivere quota di capitale determinandone l'importo, conferire il potere di amministrazione e di rappresentanza, eventualmente nominando i componenti degli organi sociali, convenire e rendere tutte le dichiarazioni ai sensi delle leggi vigenti, e fare tutto quant'altro necessario per la migliore esecuzione del presente mandato, il quale è conferito a titolo gratuito, con promessa sin da ora di


rato e valido, con l'obbligo del rendiconto come per legge, e
da esaurire in unico contesto.

E richiesto io Notaio ho ricevuto il presente atto ed ho dello
stesso dato lettura, al componente che lo approva e lo sotto-
scrive con me Notaio. Dattiloscritto da persona di mia fiducia
su un foglio di cui occupa due intere facciate e di questa
terza quanto fin qui. _____

U. M. Maltese

U. M. Maltese





ALLEGATO "B" AL N. 2570

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

REPERTORIO/N. 2105 RACCOLTA

STATUTO

TITOLO I

DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA

Art. 1 (Costituzione, denominazione e sede)

E' costituita, con sede legale nel Comune di Modica (RG), la Società Consortile a Responsabilità Limitata senza scopo di lucro (per brevità di seguito indicata come "Società"), denominata "Gruppo di Azione Locale Terra Barocca Società Consortile a Responsabilità Limitata", in sigla "Gal Terra Barocca".

E' istituita altresì una sede operativa principale della Società nel comune di Ragusa.

Il Consiglio di Amministrazione, con propria delibera, ha facoltà di istituire altrove, sia in Italia che all'estero, succursali, agenzie e rappresentanze e di sopprimerle ovvero di cambiare indirizzo della sede legale sempre nell'ambito dello stesso Comune, mentre il trasferimento della sede legale fuori dal Comune medesimo e l'istituzione di sedi secondarie è deliberata dall'Assemblea dei consorziati.

Art. 2 (Durata)

La durata della società è fissata al 31/12/2046 (trentuno dicembre duemilaquarantasei) e potrà essere prorogata o anticipatamente sciolta con delibera assembleare.

[Handwritten signature]

TITOLO II
SCOPO - OGGETTO

[Handwritten signature]

Art. 3 (Oggetto sociale)

La società, con scopi consortili senza finalità speculativa, e/o di lucro, si propone, tramite la gestione in forma associata dell'impresa, di assicurare ai soci le migliori condizioni economiche, sociali e professionali nell'ambito delle leggi, dello statuto sociale e dell'eventuale regolamento interno.

La società ha lo scopo di promuovere l'avvio di nuove iniziative economiche e di favorire la valorizzazione delle risorse umane e materiali del territorio stimolando la collaborazione tra enti pubblici ed imprese individuali, società, enti ed associazioni private in generale, ed in particolare nelle aree individuate dal Piano di Sviluppo Rurale 2014-2020, quali facenti parte del Gal Terra Barocca.

La società promuove azioni integrate elaborate ed attuate nell'ambito di partenariati attivi a livello locale, nonché l'attuazione di strategie originali di sviluppo sostenibile integrate, di elevata qualità concernenti la sperimentazione di nuove forme di valorizzazione del patrimonio naturale agroalimentare e culturale, di potenziamento dell'ambiente economico, al fine di creare posti di lavoro e di miglioramento della capacità organizzativa delle comunità interessate.

La società promuove azioni di sviluppo in tutti i settori di attività dell'ambiente rurale, nel campo della tutela e del miglioramento ambientale e delle condizioni di vita, dell'agricoltura, dell'artigianato, del terziario, del turismo e dei servizi socio-culturali secondo i principi dello sviluppo sostenibile.

La società individua, tra gli altri, la strategia adottata dal Piano di Azione Locale (PAL) del Gal Terra Barocca quale strumento conducente a costruire e rafforzare il sistema di reti territoriali identitarie per la governance della ruralità iblea, a livello pubblico-privato ed imprese-filiere, per perseguire un progetto di nuova identificazione locale, quale "territorio per le eccellenze", di tutela e valorizzazione dell'ambiente e della cultura, promotore di uno sviluppo etico e sostenibile.

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Vertical handwritten signatures and notes on the right margin]

La Società è costituita specificatamente, ma non esclusivamente, per istituire il Gruppo di Azione Locale (GAL) per l'attuazione di un Piano di Azione Locale (PAL) del Gal Terra Barocca, come previsto dalla Misura 19 "Sostegno allo Sviluppo Locale L.E.A.D.E.R".

La Società, fin dalla sua costituzione, assume a tutti gli effetti il ruolo, le funzioni, gli obblighi e le responsabilità di Gruppo di Azione Locale.

La Società inoltre potrà indirizzare proprie iniziative volte al sostegno ed alla promozione dello sviluppo socio-economico e territoriale, svolgendo un'attività di coordinamento e di gestione amministrativa di piani e progetti in coerenza con gli indirizzi ed i vincoli di programmazione stabiliti a livello comunitario, nazionale, regionale, provinciale e locale, perseguendo inoltre l'affermazione dell'identità storica, culturale, ambientale, economica e sociale dei territori in cui hanno sede legale e/o operativa i soci, attraverso i seguenti scopi:

- a) migliorare le condizioni economiche e culturali dell'area di riferimento per valorizzarla anche all'esterno;
- b) sviluppare e consolidare e/o creare opportunità di reddito e posti di lavoro;
- c) promuovere azioni ed iniziative volte al raggiungimento di collegamenti tra i soggetti aziendali, istituzionali, sociali, scientifici, culturali della Sicilia con quelli di altre aree europee e dei paesi del Mediterraneo e transnazionali;
- d) promuovere nel territorio le possibili sinergie ed interazioni tra progetti di iniziativa Comunitaria ed il quadro comunitario di sostegno della Regione Siciliana.

Il GAL TERRA BAROCCA potrà perseguire il proprio scopo attraverso:

- a) Diagnosi territoriali;
- b) Attività di sensibilizzazione della popolazione locale;
- c) Attività di assistenza tecnica per la costituzione di partnership locali;
- d) Assistenza tecnica per la ricerca di finanziamenti e la realizzazione di piani di fattibilità destinati agli operatori locali ed agli enti pubblici;
- e) Supporto tecnico ed animazione dello sviluppo locale;
- f) Sportelli di informazione ed orientamento finalizzati allo sviluppo di attività produttive;
- g) Promozione elaborazione e gestione di attività di formazione professionale e di attività formative.

La Società potrà quindi, in relazione ai settori di competenza, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, espletare attività di:

- 1) raccolta, catalogazione e monitoraggio delle informazioni dei fenomeni territoriali;
- 2) organizzazione ed utilizzo delle informazioni relative ai diversi aspetti del territorio;
- 3) ricerche di mercato, studi di fattibilità, progetti di sviluppo, servizi alla progettazione;
- 4) animazione, promozione e concorso allo sviluppo economico del territorio rurale;
- 5) assistenza tecnica allo sviluppo;
- 6) orientamento, formazione professionale ed aiuti all'occupazione;
- 7) promozione e sostegno allo sviluppo turistico ed agrituristico delle zone rurali;

- a) L'acquisto, la gestione in proprio e nell'interesse dei soci di immobili; la gestione di uffici, sale riunioni e aule didattiche idonee alla utilizzazione per la formazione professionale complete delle attrezzature necessarie e i relativi servizi, da utilizzare da parte dei soci;
- b) La gestione di corsi di formazione professionale riguardanti tutti i settori dell'agricoltura, dell'agroindustria, dell'artigianato, del turismo, del commercio e della pesca, dei servizi ecc.;
- c) L'utilizzo di sedi, strutture, infrastrutture e professionalità di Soci aderenti, che possono garantire i livelli qualitativi dei servizi richiesti e/o la partecipazione alle relative società.

La Società potrà compiere tutti gli atti e negozi giuridici necessari o utili alla realizzazione degli scopi sociali, ivi compresa la costituzione di fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale; potrà, inoltre, assumere partecipazioni in altre imprese a scopo di stabile investimento e non di collocamento sul mercato.

La Società può ricevere prestiti da soci, finalizzati al raggiungimento dell'oggetto sociale, secondo i criteri ed i limiti fissati dalla legge e dai regolamenti.

Per il raggiungimento dell'oggetto sociale la società potrà svolgere, inoltre, tutte le operazioni e le attività economiche, commerciali, finanziarie, mobiliari, immobiliari, connesse con la realizzazione degli scopi sociali.

La società, per il conseguimento degli scopi sociali potrà realizzare la propria attività in forma diretta o stipulare convenzione con professionisti, società specializzate, istituti di credito, enti ed associazioni, potrà anche partecipare ad altre imprese o società aventi oggetto affine o connesso al proprio.

Le modalità di svolgimento di tali attività, così come di ogni attività della Società, potranno essere definite con apposito Regolamento approvato dall'Organo di Amministrazione (C.d.A.) e comunicato all'Assemblea dei soci in sede di approvazione del bilancio di esercizio annuale.

Tutte le superiori attività verranno svolte alle condizioni e nei limiti previsti dalla legge.

TITOLO III

SOCI

Art. 5 (Soci)

Possono assumere la qualifica di soci i soggetti pubblici e privati rappresentativi di interessi collettivi economici, sociali e culturali, i cui apporti siano ritenuti funzionali al perseguimento dello scopo sociale. Possono essere soci, purché aventi sede legale nel territorio della Regione Siciliana;

- a) Enti Locali che hanno interesse nell'area, i loro consorzi ed associazioni;
- b) Enti Pubblici e le società partecipate da enti pubblici;
- c) Università, consorzi di ricerca pubblici e privati, centri e laboratori di ricerca, centri per l'innovazione;
- d) Scuole pubbliche di ogni ordine e grado;
- e) Istituti bancari, fondazioni, operatori finanziari abilitati;
- f) Enti di formazione;
- g) Ordini, collegi e associazioni professionali;
- h) Soggetti economici ed associazioni culturali, delle arti, dello spettacolo, della tutela dell'ambiente, del turismo, delle pari opportunità, ecc., portatori di interesse collettivi e/o diffusi;
- i) O.P. Organizzazioni di Produttori;
- j) G.A.L. – Gruppi di Azione Locale;
- k) Agenzie di Sviluppo Locale, le Proloco, gli Enti Ecclesiastici;

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dall'Organo amministrativo (C.d.A.), l'istante può, entro il termine di decadenza di sessanta (60) giorni dalla comunicazione del diniego, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, la quale delibera in merito.

Art. 7 (Diritti e obblighi del socio)

I soci hanno diritto di:

- a) partecipare alle deliberazioni dell'Assemblea ed alla elezione delle cariche sociali;
- b) usufruire dei servizi e dei vantaggi offerti dal Gal Terra Barocca nei modi e nei limiti fissati dagli eventuali regolamenti e dalle deliberazioni degli organi sociali;
- c) ricevere dall'Organo amministrativo notizie sugli affari sociali e consultare con le modalità previste dalla legge i libri sociali e i documenti relativi all'amministrazione.

Fermi restando gli altri obblighi nascenti dalla legge e dallo statuto, i soci sono obbligati a:

- a) versare, con le modalità e nei termini fissati dall'Organo amministrativo, il capitale sottoscritto;
- b) osservare lo statuto, i regolamenti interni e le deliberazioni adottate dagli organi sociali;
- c) riservare alla Società trattamento preferenziale nei rapporti di lavoro, nel rispetto del raggiungimento degli scopi sociali;
- d) concorrere alla copertura delle spese per la gestione della Società rispondendone fino all'intero importo del capitale versato.

Per tutti i rapporti con la Società il domicilio dei soci è quello risultante dal libro soci, o comunque quello comunicato alla società all'atto della costituzione o della domanda di ammissione, salva eventuale successiva comunicazione di variazione operata dal socio a mezzo di raccomandata postale A.R. o pec.

Art. 8 (Perdita della qualità di socio e Limiti alla trasferibilità della quota)

La qualità di socio si perde per recesso, esclusione, fallimento, scioglimento o liquidazione.

Art. 9 (Recesso del socio)

Il socio può recedere in qualsiasi momento con un preavviso di almeno tre mesi.

Il socio che intende recedere dalla Società deve farne dichiarazione scritta e comunicarla con raccomandata o presentarla personalmente all'Organo amministrativo.

Art. 10 (Esclusione)

L'esclusione può essere deliberata dall'Organo amministrativo, oltre che nei casi previsti dalla legge, nei confronti del socio:

- a) che non risulti avere o abbia perduto i requisiti previsti per la partecipazione alla Società;
- b) che risulti gravemente inadempiente per le obbligazioni che derivano dalla legge, dallo statuto, dal regolamento nonché dalle deliberazioni adottate dagli organi sociali o che ineriscono il rapporto societario con inadempimenti che non consentano la prosecuzione, nemmeno temporanea, del rapporto o che ricadano nell'ipotesi di cui al successivo punto c);
- c) che senza giustificato motivo si renda moroso nel pagamento della quota sottoscritta o nei pagamenti di eventuali debiti contratti ad altro titolo verso la Società;

Alfonso... *Giuseppe...* *Sebastiano...*

Sebastiano...

- d) che svolga o tenti di svolgere, mediante atti idonei a ciò univocamente diretti, attività in concorrenza o contraria agli interessi sociali;
- e) che riporti condanne penali che incidano negativamente sulla sua moralità o che lo mettano nelle condizioni di non poter intrattenere rapporti con la Pubblica Amministrazione;
- f) che abbia distratto o non destini al giusto scopo le somme ricevute dalla Società o anche per intercessione di questa.

Art. 11 (Delibere di recesso ed esclusione)

Le deliberazioni assunte in materia di recesso ed esclusione sono comunicate ai soci destinatari mediante raccomandata con ricevuta di ritorno o PEC.



Art. 12 (Liquidazione della quota)

I soci receduti od esclusi hanno diritto al rimborso esclusivamente della quota versata, la cui liquidazione avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale, limitatamente al socio, diventa operativo e, comunque, in misura mai superiore all'importo effettivamente versato.

Il pagamento è effettuato entro 180 (centottanta) giorni dall'approvazione del bilancio stesso.

Art. 13 (Termini di decadenza, limitazioni al rimborso)

La Società non è tenuta al rimborso delle quote in favore dei soci receduti od esclusi, ove questo non sia stato richiesto entro i cinque (5) anni dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale è divenuto operativo.

Il valore delle quote per le quali non sarà richiesto il rimborso nel termine suddetto sarà devoluto con deliberazione dell'Organo amministrativo ad un'apposita riserva indisponibile.

Art. 14 (Responsabilità dei soci cessati)

La società può compensare con il debito derivante dal rimborso della quota, o dal pagamento della prestazione mutualistica e dal rimborso dei prestiti, il credito derivante da penali, ove previste da apposito regolamento, da risarcimento danni e da prestazioni mutualistiche fornite anche fuori dai limiti di cui all'art. 1243 del codice civile.

Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto associativo si manifesta l'insolvenza della Società, il socio uscente è obbligato verso questa nei limiti di quanto ricevuto.

TITOLO IV

PATRIMONIO SOCIALE ED ESERCIZIO SOCIALE

Art. 15 (Elementi costitutivi)

Il patrimonio sociale è costituito:

- a) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato dai conferimenti effettuati dai soci;
- b) dalla riserva legale indivisibile formata con gli utili di cui all'art. 16;
- c) dalla riserva straordinaria indivisibile;
- d) da ogni altra riserva costituita dall'Assemblea e/o prevista per legge o per statuto.

Art. 16 (Bilancio di esercizio)

Protona... *Luca...*

Sebastiano...

Alfonso...

Sebastiano...

Giuseppe...

Luca...

Sebastiano...

Luca...

Alfonso...

Sebastiano...

Sebastiano...

L'esercizio sociale va dal primo (1°) gennaio al trentuno (31) dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio sociale l'Organo amministrativo provvede alla redazione del progetto di bilancio.

Il progetto di bilancio deve essere presentato all'Assemblea dei soci per l'approvazione entro centoventi (120) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro centottanta (180) giorni qualora venga redatto il bilancio consolidato, oppure lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della Società, segnalate dall'Organo amministrativo nella relazione sulla gestione o, in assenza di questa, nella nota integrativa al bilancio.

L'Assemblea che approva il bilancio delibererà sulla destinazione degli utili annuali destinandoli:

- a) a riserva legale indivisibile nella misura non inferiore al trenta per cento (30%);
- b) a riserva straordinaria ovvero ai fondi di cui alla lettera d) dell'art. 15.

L'Assemblea può, in ogni caso, destinare gli utili, ferme restando le destinazioni obbligatorie per legge, alla costituzione di riserve indivisibili.

TITOLO V

ORGANI SOCIALI E RIUNIONI DEI SOCI

Art. 17 (Organi sociali)

Sono organi della Società:

1. l'Assemblea dei soci, di seguito Assemblea;
2. il Consiglio di Amministrazione (C.d.A.), di seguito anche Organo Amministrativo;
3. il Presidente del Consiglio di Amministrazione;
4. il Collegio Sindacale o il Revisore unico, se nominati.

Art. 18 (Decisioni dei soci)

I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge, dal presente atto costitutivo, nonché sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un terzo dei voti spettanti a tutti i soci sottopongono alla loro approvazione.

In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci:

- a) l'approvazione del bilancio e la destinazione degli utili;
- b) la nomina dell'organo amministrativo;
- c) la nomina, nei casi previsti dall'art. 2543 del Codice Civile, dei Sindaci e del Presidente del Collegio sindacale o del Revisore;
- d) le modificazioni dell'atto costitutivo;
- e) la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale determinato nell'atto costitutivo o una rilevante modificazione dei diritti dei soci.

Art. 19 (Assemblea)

L'assemblea potrà riunirsi anche in località diversa da quella in cui si trova la sede sociale, purché in Italia.

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Salvatore
[Handwritten signature]

La convocazione deve effettuarsi mediante mezzo idoneo a garantire la prova del ricevimento da parte di ciascun socio avente diritto di voto, almeno 8 giorni prima dell'adunanza, contenente l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'ora della prima e della seconda convocazione, quest'ultima da fissarsi in un giorno diverso da quello della prima.

In mancanza dell'adempimento delle suddette formalità, l'Assemblea si reputa validamente costituita quando siano presenti o rappresentati tutti i soci con diritto di voto e tutti gli amministratori e sindaci effettivi (se nominati) e nessuno si opponga alla trattazione dell'argomento.

Art. 20 (Costituzione e quorum deliberativi)

L'assemblea è validamente costituita quando sia presente la metà dei soci aventi diritto al voto e, in seconda convocazione, quando siano presenti o rappresentati almeno il 20% dei soci.

Essa delibera a maggioranza assoluta di voti presenti, salvo i casi per i quali sia disposto diversamente dalla legge o dal presente statuto.

Nei casi previsti dalle lettere d) ed e) dell'art. 18 del presente statuto, l'assemblea delibera con il voto favorevole di almeno la metà dei soci aventi diritto.

Art. 21 (Elezione cariche sociali)

Le elezioni delle cariche sociali saranno fatte a maggioranza.



Art. 22 (Voto)

Nelle Assemblee hanno diritto al voto coloro che risultano iscritti nel libro dei soci da almeno novanta (90) giorni e che non siano in mora nei versamenti della quota sottoscritta.

Ciascun socio ha diritto ad un solo voto, indipendentemente dal capitale versato.

I soci che, per qualsiasi motivo, non possono intervenire personalmente all'Assemblea, hanno la facoltà di farsi rappresentare, mediante delega scritta, da un altro socio avente diritto al voto, oppure da qualsiasi altra persona di propria fiducia. Ciascun socio non può rappresentare con delega più di un altro socio.

Art. 23 (Presidenza dell'Assemblea)

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Organo amministrativo ed in sua assenza dal vice presidente, ed in assenza anche di questi, dalla persona designata dall'Assemblea stessa, col voto della maggioranza dei voti presenti.

Essa provvede alla nomina di un segretario, anche non socio.

La nomina del segretario non ha luogo quando il verbale è redatto da un notaio.

Art. 24 (Amministrazione)

La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione (C.d.A.) composto da un numero di membri dispari variabile da tre (3) a sette (7), ed il loro numero sarà determinato, di volta in volta, dall'assemblea dei soci, prima dell'elezione.

Il Consiglio di Amministrazione eletto dall'assemblea dei soci, al fine di attribuire ai soggetti privati la maggioranza del potere decisionale, si compone di:

- un numero variabile da due a quattro membri eletti dai soci privati;
- un numero variabile da uno a tre membri eletti dai soci pubblici.

19 gennaio

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]
[Handwritten signature]
[Handwritten signature]
[Handwritten signature]

[Vertical handwritten signature]

[Vertical handwritten signature]

[Vertical handwritten signature]

[Vertical handwritten signature]

La nomina del Presidente e del Vice-Presidente è effettuata dal Consiglio di Amministrazione nella prima riunione dopo l'elezione, gli stessi non potranno essere espressione di una stessa categoria dei soci.

L'amministrazione della Società può essere affidata anche a soggetti non soci, purché la maggioranza dei componenti il Consiglio di Amministrazione sia scelta tra i soci.

L'Organo amministrativo rimane in carica per cinque esercizi e decade alla data nella quale l'assemblea dei soci approva il bilancio relativo all'ultimo esercizio della carica.

Decadono automaticamente dalla carica di amministratore coloro che, senza giustificato motivo, non partecipano a tre sedute consecutive del C.d.A.

Decade inoltre dalla carica di amministratore, l'amministratore pubblico pro tempore per scadenza o decadenza del mandato elettorale, sostituito nel ruolo dal nuovo eletto o dal facente funzione. Per la parte privata, la decadenza dalla carica di amministratore avverrà in caso di scioglimento del soggetto giuridico e in caso di recesso o perdita della qualità di socio del Gal Terra Barocca di cui all'art.8 del presente statuto.

Il primo Consiglio di Amministrazione, compreso Presidente e Vicepresidente, è nominato nell'atto costitutivo.

Art. 25 (Compiti degli Amministratori)

Gli Amministratori sono investiti dei più ampi poteri per la gestione della Società, esclusi solo quelli riservati all'Assemblea dalla legge e dallo statuto.

Il Consiglio di Amministrazione può delegare parte delle proprie attribuzioni - ad eccezione delle materie previste dall'art. 2381 del codice civile, da disposizioni, inderogabili, nonché dei poteri in materia di ammissione, recesso ed esclusione dei soci e delle decisioni che incidono sui rapporti con i soci - ad uno o più dei suoi componenti, oppure ad un Comitato esecutivo formato da alcuni dei suoi componenti, determinando il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega.

Il comitato esecutivo ovvero l'amministratore o gli amministratori delegati, potranno compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione che risulteranno dalla delega conferita dal consiglio di amministrazione, con le limitazioni e le modalità indicate nella delega stessa.

Ogni novanta giorni gli organi delegati devono riferire agli Amministratori e all'Organo di controllo interno se nominato sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo, in termini di dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla Società e dalle sue controllate.

Art. 26 (Convocazioni e deliberazioni)

L'Organo amministrativo è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo dei suoi componenti.

L'Organo amministrativo è convocato dal Presidente con raccomandata, mail o qualsiasi altro mezzo idoneo ad assicurare la prova del ricevimento almeno tre giorni prima dell'adunanza.

Ogni amministratore deve dare notizia agli altri amministratori ed al collegio sindacale, se nominato, di ogni interesse che, per conto proprio o di terzi, abbia in una determinata operazione della società, precisandone la natura, i termini, l'origine, e la portata; se si tratta di amministratore delegato deve altresì astenersi dal compiere l'operazione, investendo della stessa l'organo amministrativo.

Le adunanze dell'Organo amministrativo sono valide quando vi intervenga la maggioranza degli Amministratori in carica.

[Handwritten signatures at the top of the page]

Salvatore...

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti e nel caso di parità dei presenti prevale quello del Presidente.

Qualora l'Organo amministrativo, esperite tre convocazioni, non si sia validamente costituito o comunque non abbia deliberato, si intende decaduto e va sottoposto a rinnovo entro il termine massimo di trenta giorni.


I componenti dell'Organo Amministrativo decadono alla terza assenza consecutiva ingiustificata.

Art. 27 (Integrazione del Consiglio)

In caso di mancanza sopravvenuta di uno o più Amministratori, il Consiglio di Amministrazione ricorre alla cooptazione, procedendo alla nomina diretta dei nuovi Consiglieri la quale sarà sottoposta alla ratifica della prossima Assemblea. I cooptati cessano dalla carica insieme all'intero Consiglio che li ha nominati.

In caso di mancanza sopravvenuta di tutti gli Amministratori, il ricorso alla decisione dei soci deve essere fatto d'urgenza dall'Organo di controllo interno, se nominato, il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione.

In caso di mancanza del Collegio sindacale, il Consiglio di Amministrazione è tenuto a far ricorso alla decisione dei soci e rimane in carica fino alla sua sostituzione.



Art. 28 (Compensi agli Amministratori)

Spetta alla decisione dei soci determinare gli eventuali compensi e/o rimborsi spese dovuti ai componenti del Consiglio di Amministrazione e ai membri del Comitato esecutivo, se nominato, nel rispetto delle vigenti disposizioni per gli incarichi ricoperti da amministratori pubblici.

Art. 29 (Rappresentanza)

Il Presidente dell'Organo amministrativo ha la rappresentanza della Società di fronte ai terzi e in giudizio.

In caso di assenza o di impedimento del Presidente, tutti i poteri a lui attribuiti spettano al Vice presidente.

Il Presidente, previa apposita delibera dell'Organo amministrativo, potrà conferire speciali procure, per singoli atti o categorie di atti.

Art. 30 Organo di controllo interno

Giusta la facoltà di legge, la società prescinde dalla sorveglianza di un organo di controllo. Ove si rendesse necessario, ai sensi dell'art.2477 cod. civ. o di altre disposizioni di legge in materia, esso sarà costituito nel rispetto delle disposizioni tempo per tempo vigenti da un organo monocratico o collegiale, nominato e funzionante ai sensi di legge e che esercita anche la revisione legale dei conti.

I soci se lo riterranno opportuno potranno, anche fuori dalle ipotesi di legge, nominare l'organo di controllo determinandone competenze e poteri.

Nel caso di nomina di un Organo di controllo, collegiale o monocratico, si applicano le disposizioni sul Collegio sindacale previste dalla legge.

L'organo di controllo dura in carica tre anni e scade alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della carica.

Il Collegio sindacale eventualmente nominato è composto di tre membri effettivi e due supplenti, eletti dai soci, che ne nominano il Presidente e che ne determinano gli eventuali compensi.

Un Sindaco è di nomina della parte pubblica dei soci mentre gli altri due di nomina della parte privata, che indica anche il Presidente.

*colloca
1 giugno*

[Handwritten signature]

[Handwritten signatures and a page number '11' at the bottom of the page]

[Vertical handwritten notes and signatures on the right margin]

I Sindaci sono rieleggibili.

L'Organo di amministrazione potrà inoltre adottare tutte le altre forme di controllo interno e/o di gestione e/o in materia di prevenzione della corruzione che ritenga necessarie od opportune, con particolare riguardo a quanto previsto dalla l. 231/01 e s.m.i. ed alla L. 190/2012, in quanto applicabili.

L'assemblea potrà deliberare comunque che il controllo contabile sia operato da un revisore contabile o da una società di revisione, regolarmente abilitati.

Art. 31 (Ufficio di Piano)

L'Ufficio di Piano è un organismo operativo e di attuazione dell'oggetto sociale di cui all'art. 3 dello statuto e del Gal Terra Barocca per le operazioni connesse all'attuazione del proprio Piano di Azione Locale (PAL) ed al complessivo sviluppo di processo dell'area, ed è coordinato dal Direttore della Società consortile.

Esso è composto dal Direttore - Responsabile di Piano, dal Responsabile Amministrativo e Finanziario e da altri soggetti individuati dal Consiglio di Amministrazione nei limiti di quanto disposto dalle norme di attuazione del PSR Sicilia 2014/2020.

Le competenze dell'Ufficio di piano vengono stabilite con apposito regolamento, secondo quanto disposto dal precedente art. 4, penultimo comma.

Art. 32 (Direttore-Responsabile di Piano)

Il Direttore viene nominato dall'Organo di Amministrazione tra professionisti di provata capacità manageriale e di direzione aziendale, con particolari conoscenze nello specifico settore di attività della società.

Il Direttore, che è anche Responsabile di Piano, sovrintende e coordina a tutte le attività che il Gal Terra Barocca mette in campo per il raggiungimento degli obiettivi del PAL e dei Programmi/Progetti.

Le competenze del Direttore vengono stabilite con apposito regolamento, secondo quanto disposto dal precedente art. 4, penultimo comma.

Il Direttore partecipa, senza diritto di voto, alle sedute del C.d.A. e predispone tutti gli atti e i documenti necessari agli adempimenti del C.d.A. e del Presidente.

Le attività del Direttore sono comunque incompatibili:

- con funzioni di istruttoria del nucleo di valutazione;
- con funzioni di istruttoria e verifica degli istruttori tecnici;
- con le funzioni di responsabilità amministrativo-finanziarie proprie del RAF.

Art. 33 (Responsabile Amministrativo e Finanziario)

Il Responsabile amministrativo e finanziario (RAF) viene nominato dall'Organo di Amministrazione tra professionisti dotati di adeguato titolo di studio, nonché provate competenze ed esperienze possibilmente nello specifico settore di attività della società.

Al Responsabile Amministrativo e Finanziario, in attuazione alle direttive del Direttore, spettano i poteri di gestione amministrativa e finanziaria del Gal Terra Barocca per l'attuazione del PAL e dei Programmi/Progetti.

Concetta
Stefano
Giuseppe

Salvatore

Paolo
Antonio
Luigi

Le competenze del Responsabile Amministrativo e Finanziario vengono stabilite con apposito regolamento, secondo quanto disposto dal precedente art. 4, penultimo comma.

Le attività del RAF sono comunque incompatibili:

- con funzioni di istruttoria e controllo degli istruttori tecnici;
- con funzioni di istruttoria del nucleo di valutazione.

TITOLO VI

SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

Art. 34 (Scioglimento)

L'Assemblea che dichiara lo scioglimento della Società nominerà uno o più Liquidatori stabilendone i poteri.

Art. 35 (Devoluzione patrimonio finale)

In caso di scioglimento della Società, l'intero patrimonio sociale risultante dalla liquidazione sarà devoluto nel seguente ordine:

- a rimborso delle quote effettivamente versate dai soci;
- a fini di pubblica utilità o ad organizzazioni non lucrative di interesse sociale, comunque indirizzati alla promozione e allo sviluppo del territorio.

TITOLO VII

DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

Francesco

Stefano

Art. 36 (Regolamenti)

Per meglio disciplinare il funzionamento interno, e soprattutto per disciplinare i rapporti tra la società e i soci determinando criteri e regole inerenti lo svolgimento dell'attività, l'Organo amministrativo potrà elaborare appositi regolamenti, anche in conformità delle Linee Guida del PSR Sicilia 2014/2020, secondo quanto disposto dal precedente art. 4, penultimo comma. Negli stessi regolamenti potranno essere stabiliti l'ordinamento e le mansioni dei Comitati tecnici, se costituiti.

Art. 37 (Indivisibilità delle riserve e devoluzione)

1. E' comunque vietata la distribuzione di dividendi a qualsiasi titolo o forma.
2. Le riserve non possono essere ripartite tra i soci né durante la vita sociale né all'atto dello scioglimento della Società.
3. Con la cessazione l'intero patrimonio sociale, dedotto il rimborso del capitale sociale, deve essere devoluto per la promozione e lo sviluppo del territorio.



Art. 38 (Foro competente)

Per tutte le controversie aventi ad oggetto rapporti sociali, comprese quelle relative alla validità delle delibere assembleari, promosse da o contro i soci, da o contro la società, ivi comprese quelle relative ai rapporti con gli organi sociali, e per ogni altra interessante il presente GAL, il Foro competente è quello del Tribunale di Ragusa.

Art. 39 (Rinvio)

Rosa
Francesca
Paolo
Stefano

Adriano
Luigi

Per quanto non previsto dal presente statuto, valgono le vigenti norme di legge sulle Società Consortili a Responsabilità Limitata e si applicano, in quanto compatibili, le norme delle società a responsabilità limitata.

Registrato a _____ il ____ maggio 2016 al n. _____